



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

UFFICIO GARE E CONTRATTI

**Procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore
economico per la fornitura di arredi
didattici innovativi per ambienti educativi
per l'infanzia**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Sommario.....	2
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E TERMINI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
2.4. TERMINI.....	9
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DELLA FORNITURA.....	9
3.1. DURATA.....	13
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI FORNITURA.....	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
5.1. Self cleaning.....	16
5.2. Altre cause di esclusione.....	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	18
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.....	19
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	19
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	20
7. AVVALIMENTO.....	20
8. SUBAPPALTO.....	22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11. SOPRALLUOGO.....	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	30
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	32
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	32
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
16. OFFERTA TECNICA.....	35

17. OFFERTA ECONOMICA	36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
18.1.1. CRITERIO DISCREZIONALE (massimo 45 punti).....	37
18.1.2. CRITERIO QUANTITATIVO/TABELLARE (massimo 40 punti)	39
18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TEMPO	40
18.3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	42
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	42
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	46
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	47
26. ACCESSO AGLI ATTI	47
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 316 del 26 giugno 2026, l'Amministrazione comunale di Beinasco ha disposto l'affidamento della fornitura di arredi didattici innovativi per ambienti educativi per l'infanzia, previa pubblicazione di bando di gara, mediante **procedura aperta** nell'ambito di un accordo quadro con un unico operatore e con primo contratto attuativo relativo al Nuovo Polo dell'Infanzia di Borgaretto ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente procedura, ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 36/2023, è interamente svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione Traspare, accessibile all'indirizzo <https://comunebeinasco.traspare.com> con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta **economicamente più vantaggiosa**, ai sensi del combinato disposto dell'art.50, comma 4 e dell'articolo 108 del D.lgs. 36 e nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Parte I del Libro II del predetto Codice.

La durata del procedimento prevista massima è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il Comune di Beinasco risulta qualificato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia SF2, ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il luogo di svolgimento di consegna della fornitura è il comune di Beinasco, codice NUTS: ITC11.

CIG: BC4ECA4563

CUI: F02042100012202600002

CPV: 39161000-8 - Arredi per scuole

Il Responsabile unico del progetto è individuato nella figura del Responsabile del Settore Politiche Educative e Sociali, dott.ssa **Alessandra FAILLA**.

Il Responsabile della fase di affidamento è la Sig.ra **Carmela Barbara Tarantino**, istruttore amministrativo contabile presso l'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Beinasco.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA

L'utilizzo della **Piattaforma di negoziazione telematica Traspare** comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma Traspare avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'istanza, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale operativo gara telematica Traspare".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Traspare o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante <https://comune.beinasco.to.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara, ai sensi dell'articolo 27 del codice dei Contratti, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Traspare sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma Traspare è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuale operativo gara telematica Traspare", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su Traspare;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto

legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Traspare.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E TERMINI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Allegato a) Istanza di partecipazione;
- Allegato b) Modello offerta economica;
- Allegato c) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo;

- Allegato d) Capitolato speciale d'appalto;
- Allegato e) Caratteristiche prestazionali minime della fornitura;
- Allegato f) - Tabella criteri valutazione;
- Allegato g) - Elaborati grafici;
- Allegato h) Schema di contratto;
- Allegato i) Codice di comportamento del comune di Beinasco;
- Allegato l) Modello di tracciabilità;
- Allegato m) Patto di integrità del comune di Beinasco;
- Allegato n) Determina a contrarre n. 316/2026;
- Allegato o) - Relazione Illustrativa del R.U.P.;
- Allegato n) Manuale operativo gara telematica Traspare.

La documentazione di gara è accessibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://comune.beinasco.to.it/amm_trasp/ e sulla Piattaforma telematica TRASPARE <https://comunebeinasco.traspare.com>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della Piattaforma Traspare riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico fino ad un massimo di **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Traspare e sono accessibili nella sezione comunicazione o chiarimenti.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'accordo quadro; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"). Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e alla richiesta di spiegazioni di cui all'articolo 12, avvengono attraverso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. TERMINI

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE	10/08/2026 ore 10:00
TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI	03/08/2026 ore 12:00
TERMINE ULTIMO RISCONTRO CHIARIMENTI	05/08/2026 ore 12:00
TERMINE ULTIMO RICHIESTA SOPRALLUOGO	30/07/2026 ore 12:00
DATA SOPRALLUOGO	03/08/2026

Il termine è perentorio e non sono ammesse domande tardive. Il recapito tardivo della domanda è a rischio esclusivo del partecipante e il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DELLA FORNITURA

Forma oggetto del presente bando la conclusione, mediante procedura aperta, di un **accordo quadro con un unico operatore economico**, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto la fornitura di arredi didattici innovativi, comprensiva delle prestazioni accessorie di consegna in

loco, montaggio, posa in opera, installazione, eventuale ancoraggio, messa in sicurezza e consegna della documentazione tecnica, certificativa, ambientale e amministrativa richiesta.

Nell'ambito dell'accordo quadro, il **primo contratto attuativo avrà ad oggetto la fornitura di arredi didattici innovativi** destinati al Nuovo Polo dell'Infanzia di Borgaretto, sito nel territorio comunale di Beinasco, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020.

La fornitura relativa al primo contratto attuativo riguarda la quota parte dell'intervento complessivo autorizzato con CUP E54D26000910007 e codice **Progetto 10.8.1.A6-FDRPOC-PI-2026-39**, riferita alla scuola dell'infanzia.

Con riferimento al **primo contratto attuativo**, relativo alla fornitura di arredi didattici innovativi destinati al Nuovo Polo dell'Infanzia di Borgaretto e finanziato nell'ambito dell'intervento autorizzato con CUP E54D26000910007, l'Appaltatore dovrà garantire la **completa esecuzione della fornitura nel rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento ministeriale e dal cronoprogramma definito dall'Amministrazione Comunale**. Ai sensi della Nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il primo contratto attuativo dovrà essere realizzato, collaudato, verificato e rendicontato **entro il 30 novembre 2026**, al fine di consentire la chiusura del Programma Operativo Complementare "Per la Scuola" 2014-2020.

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a eseguire tutte le prestazioni relative al primo contratto attuativo **in tempi compatibili con tale termine finale**, fornendo tempestivamente all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica, certificativa, ambientale e amministrativa necessaria ai fini del collaudo, della verifica di conformità e della rendicontazione.

L'importo posto a base di gara, coincidente con il valore massimo stimato dell'accordo quadro, è pari a **Euro 209.836,07= oltre I.V.A.**, corrispondente a € 255.999,00 I.V.A. inclusa. Di tale importo, €144.262,30 oltre IVA sono riferiti al primo contratto attuativo finanziato con CUP E54D26000910007, mentre € 65.573,77 oltre IVA costituiscono la quota massima eventuale destinata ai successivi contratti attuativi o ordinativi di fornitura.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a € 0,00 e, pertanto, non sono individuati importi non soggetti a ribasso per tale voce, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore in ordine agli obblighi di sicurezza connessi alla propria organizzazione, al proprio personale, ai mezzi utilizzati e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Ai fini della predisposizione degli atti di gara e della valutazione della congruità dell'offerta, la Stazione Appaltante ha proceduto a una stima dei costi della manodopera riferiti alle prestazioni accessorie comprese nell'accordo quadro.

L'appalto ha natura prevalente di fornitura e ha ad oggetto l'acquisto di arredi didattici innovativi, attrezzature, complementi e dotazioni ludico-didattiche per ambienti educativi per l'infanzia. Tuttavia, la prestazione contrattuale comprende anche attività accessorie con significativa componente operativa, quali consegna in loco, scarico, movimentazione, montaggio, posa in opera, installazione, eventuale ancoraggio, messa in sicurezza, rimozione degli imballaggi, pulizia finale delle aree interessate e consegna della documentazione tecnica, certificativa, ambientale e amministrativa richiesta.

Ai fini della stima sono stati considerati, quali riferimenti di settore, i contratti collettivi nazionali astrattamente pertinenti alle attività oggetto dell'appalto, tra cui, a titolo esemplificativo e non vincolante, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, per le attività di commercializzazione, distribuzione e assistenza; il CCNL Legno, arredamento e affini, ove applicabile a operatori economici produttori o appartenenti alla filiera degli arredi; nonché il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, per le attività di consegna, movimentazione e trasporto. Resta ferma la possibilità per ciascun operatore economico di applicare il diverso contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente alla propria organizzazione aziendale e alle prestazioni effettivamente svolte, nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini dell'aggiudicazione, l'offerta economica dovrà essere formulata mediante indicazione di un **ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara**, coincidente con il valore massimo stimato dell'accordo quadro, pari a **Euro 209.836,07=** oltre IVA, corrispondente a € 256.000,00 IVA inclusa.

Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo quadro e della determinazione del corrispettivo degli eventuali successivi contratti attuativi o ordinativi di fornitura, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta economica un prospetto analitico dei beni offerti nell'ambito del primo contratto attuativo, recante l'indicazione dei relativi prezzi unitari al netto dell'IVA. I prezzi unitari indicati nel prospetto dovranno essere coerenti con il ribasso percentuale unico offerto e con l'importo complessivo risultante dall'offerta economica presentata per il primo contratto attuativo.

Il prospetto analitico dei beni offerti costituirà parte integrante dell'offerta economica e dell'accordo quadro. I prezzi unitari ivi indicati costituiranno riferimento vincolante per la determinazione del corrispettivo degli eventuali successivi contratti attuativi o ordinativi di fornitura emessi nel periodo di validità dell'accordo quadro, nei limiti del relativo valore massimo e salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente in materia di revisione prezzi.

Il corrispettivo del primo contratto attuativo sarà determinato applicando il ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario all'importo di € 144.262,30 oltre IVA.

Il ribasso offerto dall'aggiudicatario non potrà in alcun caso comportare la riduzione quantitativa o qualitativa delle forniture richieste, né il mancato rispetto delle caratteristiche prestazionali minime indicate nel Capitolato e negli allegati alla procedura.

L'aggiudicatario sarà pertanto tenuto a garantire, per gli importi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto, la completa esecuzione delle forniture secondo le quantità, le tipologie, le caratteristiche minime, le prestazioni accessorie e gli standard di sicurezza, qualità, sostenibilità ambientale e conformità normativa previsti dalla documentazione di gara.

L'accordo quadro non costituisce impegno per l'Amministrazione a ordinare forniture fino a concorrenza del valore massimo stimato. L'aggiudicatario non potrà vantare pretese, indennizzi, compensi o risarcimenti qualora l'Amministrazione non utilizzi integralmente il valore massimo dell'accordo quadro o non disponga ulteriori contratti attuativi oltre al primo.

Resta inteso che l'Amministrazione potrà non utilizzare integralmente l'importo complessivamente finanziato per il primo contratto attuativo qualora, per effetto del ribasso offerto o di altre economie di gara, il costo finale della fornitura iniziale risulti inferiore all'importo massimo disponibile.

L'appalto ha natura prevalente di fornitura e ha ad oggetto l'acquisto di arredi didattici innovativi, attrezzature, complementi e dotazioni ludico-didattiche per ambienti educativi per l'infanzia. Tuttavia, la prestazione contrattuale comprende anche attività accessorie con significativa componente operativa, quali consegna in loco, scarico, movimentazione, montaggio, posa in opera, installazione, eventuale ancoraggio, messa in sicurezza, rimozione degli imballaggi, pulizia finale delle aree interessate e consegna della documentazione tecnica, certificativa, ambientale e amministrativa richiesta.

La stima della manodopera è stata effettuata tenendo conto della natura mista della prestazione, della prevalenza economica della componente merceologica rispetto alle attività operative, dell'esigenza di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività di montaggio e installazione, nonché della destinazione dei beni ad ambienti scolastici frequentati da bambini della fascia di età 3-6 anni.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto, la Stazione Appaltante ha stimato l'incidenza dei costi della manodopera in misura pari al 15% del valore massimo stimato dell'accordo quadro. Tale percentuale è ritenuta congrua e prudentiale in quanto l'appalto non presenta natura di servizio ad alta intensità di manodopera, essendo prevalente il valore dei beni forniti, ma richiede comunque un'apprezzabile incidenza di attività manuali e tecnico-operative connesse alla consegna, movimentazione, montaggio, installazione e messa in sicurezza dei beni.

Pertanto, a fronte di un valore massimo stimato dell'accordo quadro pari a Euro 209.836,07= oltre IVA, i costi della manodopera sono stimati in complessivi **Euro 31.475,41=** oltre IVA.

Tale importo è così ripartito in via stimata:

- Euro 21.639,35= oltre IVA con riferimento al primo contratto attuativo, calcolati sull'importo di Euro 144.262,30= oltre IVA;
- Euro 9.836,06= oltre IVA con riferimento alla quota massima eventuale destinata ai successivi contratti attuativi o ordinativi di fornitura, calcolati sull'importo di Euro 65.573,77= oltre IVA.

La stima è effettuata ai fini della determinazione del quadro economico dell'appalto e della verifica della congruità dell'offerta. Resta fermo che l'operatore economico dovrà indicare nella propria offerta i costi della manodopera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Eventuali scostamenti rispetto alla stima della Stazione Appaltante potranno essere oggetto di verifica e dovranno risultare giustificati in relazione all'organizzazione aziendale, al contratto collettivo applicato, alle modalità esecutive proposte e alla complessiva sostenibilità dell'offerta.

Per una migliore descrizione della fornitura si rinvia al Capitolato speciale d'appalto ed agli allegati alla procedura.

3.1. DURATA

L'accordo quadro avrà durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

La scadenza dell'accordo quadro non incide sull'esecuzione dei contratti attuativi o ordinativi già validamente affidati entro il periodo di efficacia dell'accordo medesimo, che dovranno essere completati secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI FORNITURA

Eventuali modifiche dell'accordo quadro o dei singoli contratti attuativi o ordinativi in corso di esecuzione potranno essere disposte esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante potrà richiedere, nell'ambito dei singoli contratti attuativi o ordinativi, variazioni quantitative o qualitative della fornitura, purché coerenti con l'oggetto, con le finalità dell'intervento, con il valore massimo dell'accordo quadro, con le caratteristiche prestazionali minime previste dal Capitolato speciale d'appalto e dall'Allegato e), nonché con la normativa applicabile.

Nessuna variazione, modifica, sostituzione o integrazione della fornitura potrà essere eseguita dall'Appaltatore senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Qualora, nel periodo di validità dell'accordo quadro, uno o più beni non siano più disponibili sul mercato per cause non imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà proporre prodotti equivalenti o migliorativi, pienamente conformi ai requisiti minimi previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dall'Allegato e), nonché coerenti con lo stile, la funzionalità e la qualità complessiva della fornitura originaria. La sostituzione potrà avvenire solo previa accettazione dell'Amministrazione.

Le modifiche, variazioni o sostituzioni autorizzate dovranno essere formalizzate mediante apposito atto, ordinativo integrativo, scambio di corrispondenza, documento informatico sottoscritto digitalmente, piattaforma telematica di approvvigionamento o altra modalità ammessa dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Resta fermo che il valore complessivo dei contratti attuativi, degli ordinativi, delle eventuali variazioni e delle modifiche autorizzate non potrà superare il valore massimo dell'accordo quadro, salvo i casi eccezionali e le condizioni espressamente consentiti dalla normativa vigente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del comune di Beinasco e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente

trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'operatore economico, ai fini della partecipazione alla procedura, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nel registro professionale o commerciale dello Stato di stabilimento, per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo, produzione, commercializzazione, fornitura, installazione o distribuzione di arredi, attrezzature, complementi o dotazioni per ambienti scolastici, educativi, ludico-didattici o collettivi.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da dimostrare mediante un fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, non inferiore a € 419.672,14 oltre IVA, corrispondente al doppio del valore massimo stimato dell'accordo quadro.

Ai fini della comprova del requisito, la Stazione Appaltante richiederà i bilanci comprensivi di nota integrativa (in caso di Società di capitali) o dichiarazioni IVA (in caso di Società di persone e ditte individuali), o altra documentazione equivalente idonea a comprovare il fatturato globale dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà dimostrare di aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura, forniture analoghe o similari rispetto a quelle oggetto del presente appalto, aventi ad oggetto arredi scolastici, arredi per l'infanzia, arredi per ambienti educativi, attrezzature ludico-didattiche, arredi per comunità o forniture destinate a strutture scolastiche, educative, socioeducative o collettive.

Ai fini della dimostrazione dell'esperienza richiesta, il concorrente dovrà dichiarare l'avvenuta esecuzione di almeno n. 2 forniture analoghe o similari, eseguite a favore di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scolastiche, soggetti privati o altri committenti, indicando per ciascuna fornitura almeno:

- a) il committente;
- b) l'oggetto della fornitura;
- c) il periodo di esecuzione;
- d) l'importo contrattuale;
- e) l'eventuale svolgimento di prestazioni accessorie di consegna, montaggio, installazione, posa in opera, ancoraggio o messa in sicurezza.

Le forniture indicate a comprova dell'esperienza dovranno risultare regolarmente eseguite e dovranno essere pertinenti rispetto all'oggetto dell'accordo quadro.

La Stazione Appaltante richiederà, in sede di verifica, certificati di regolare esecuzione, attestazioni rilasciate dai committenti, contratti, fatture, documenti di trasporto, dichiarazioni del concorrente o altra documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione delle forniture dichiarate.

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e mantenuti per tutta la durata della procedura, nonché, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, nei limiti di quanto applicabile.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo cumulativamente nel suo complesso. Tutti i membri del raggruppamento partecipano all'esecuzione del medesimo tipo di fornitura. Il requisito dei servizi analoghi è soddisfatto se l'importo complessivo dichiarato dal raggruppamento nel suo insieme raggiunge la soglia minima richiesta

Il raggruppamento nel suo complesso dovrà garantire il possesso dell'esperienza e dell'organizzazione necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo, ovvero la mancata prova degli stessi nei termini e con le modalità stabilite dalla documentazione di gara, comporterà le conseguenze previste dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese i cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare

il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegare all'istanza di partecipazione.

Il concorrente allega all'istanza di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica

sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta le prestazioni che intende eventualmente subappaltare.

Il subappalto non potrà comportare l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, né potrà determinare la perdita del controllo, da parte dell'aggiudicatario, sull'esecuzione complessiva della fornitura.

L'eventuale subappalto dovrà essere previamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, previa verifica dei requisiti del subappaltatore e della documentazione richiesta dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori e i subcontraenti dovranno rispettare gli obblighi in materia di sicurezza, regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari, tutela del lavoro, normativa ambientale, CAM, DNSH e ogni ulteriore prescrizione applicabile alle prestazioni loro affidate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

È vietata la cessione del contratto, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **Euro 4.196,72=**, pari al 2% del valore complessivo della procedura, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nell'istanza le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le

- imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento e che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;

- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nell'istanza di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura, **è previsto l'obbligo per i concorrenti di effettuare, prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo** presso il Nuovo Polo dell'Infanzia di Borgaretto, al fine di prendere visione dei locali, degli spazi interni ed esterni interessati dal primo contratto attuativo, degli accessi, dei percorsi di movimentazione, delle condizioni logistiche e di ogni altro elemento utile alla corretta formulazione dell'offerta.

Il sopralluogo è richiesto in ragione della natura della fornitura oggetto del primo contratto attuativo, che comprende la consegna in loco, il montaggio, la posa in opera, l'installazione, l'eventuale ancoraggio, la messa in sicurezza degli arredi e delle attrezzature, nonché la verifica della compatibilità dei prodotti offerti con gli ambienti scolastici e con le aree esterne destinate alle attività ludico-educative.

Per eventuali successivi contratti attuativi o ordinativi relativi a sedi, sezioni, spazi o ambienti diversi, l'Amministrazione potrà richiedere ulteriori sopralluoghi tecnici preliminari, ove necessari in relazione alla natura della fornitura.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 12:00** del giorno **30.07.2026**, tramite comunicazione all'indirizzo e-mail **gare@comune.beinasco.to.it** e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo sarà organizzato dall'Amministrazione in una **data unica** per tutti i concorrenti prevista per il **03.08.2026**.

A seguito dell'effettuazione del sopralluogo, l'Amministrazione rilascerà apposita attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente, dal direttore tecnico, da un procuratore o da un dipendente munito di apposita delega. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o altri operatori plurisoggettivi, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno degli operatori economici partecipanti, purché munito di delega degli altri componenti.

La mancata effettuazione del sopralluogo nei termini e con le modalità stabilite dal presente Disciplinare comporterà l'esclusione dalle successive fasi della procedura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Il pagamento del contributo **è condizione di ammissibilità dell'offerta.**

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Traspare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10.08.2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma Traspare non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad **esclusivo rischio del concorrente**. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche contenute nel "Manuale operativo gara telematica Traspare", allegato al presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'istanza di partecipazione sulla Piattaforma Traspare.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'istanza.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici associati.

L'istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma Traspare, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con l'istanza di partecipazione ma **non** quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità dell'istanza di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della

documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma Traspare dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Traspare per compilare o allegare la seguente documentazione AMMINISTRATIVA:

- 1) istanza di partecipazione**, redatta preferibilmente su modello allegato a), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore speciale, di cui dovrà essere allegata copia della procura, autorizzato a rappresentare l'operatore economico partecipante. In relazione al pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione, i soggetti partecipanti dovranno dichiarare se sono esenti dal pagamento dello stesso;
- 2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore** in corso di validità (se la documentazione non è firmata digitalmente);

- 3) **eventuale procura;**
- 4) **garanzia provvisoria;**
- 5) **documentazione in caso di avvalimento** di cui al successivo paragrafo 15.3;
- 6) **documentazione per i soggetti associati** di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 7) **attestazione di avvenuto sopralluogo;**
- 8) **documento di Gara Unico Europeo - DGUE;**
- 9) **codice di comportamento del comune di Beinasco;**
- 10) **patto d'integrità del comune di Beinasco;**
- 11) **tracciabilità dei flussi finanziari;**
- 12) **ricevuta pagamento bollo € 16,00** nelle modalità indicate al successivo paragrafo 15.1;
- 13) **ricevuta del pagamento del contributo ANAC.**

15.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L'istanza di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato a).

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega all'istanza copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;

- 2) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 3) il contratto di avvalimento premiale.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di *raggruppamento temporaneo di imprese costituito*:
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di *raggruppamento temporaneo di imprese costituendo*:
 - o copia del contratto di rete;
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro

concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Traspare, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

1. **Relazione tecnica delle forniture offerte** comprendente:
 - a. l'individuazione degli arredi, delle attrezzature, dei complementi e delle dotazioni offerti;
 - b. un'ipotesi di collocazione degli arredi negli spazi interni ed esterni interessati dal primo contratto attuativo, al fine di consentire alla Stazione Appaltante e alla Commissione giudicatrice di valutare la coerenza complessiva della soluzione proposta, la funzionalità degli arredi rispetto agli ambienti disponibili, la fruibilità degli spazi, la compatibilità dimensionale, la sicurezza dei percorsi e delle aree di utilizzo, nonché l'effettiva idoneità della proposta a realizzare ambienti educativi innovativi, inclusivi, flessibili e sicuri. Per le aree esterne, la proposta dovrà tenere conto delle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, come individuate nella documentazione di gara, nonché delle esigenze di sicurezza, accessibilità, vigilanza, fruibilità, eventuali aree di rispetto, altezze di caduta, superfici di attenuazione dell'impatto e ulteriori prescrizioni tecniche applicabili.

La relazione tecnica dovrà essere redatta in formato A4, carattere Arial 11 (o equivalente), interlinea singola, margini standard, per un massimo di 15 facciate complessive. Le pagine eccedenti tale limite non saranno valutate dalla Commissione.

La relazione tecnica dovrà descrivere, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, gli elementi relativi a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati alla procedura.

Si suggerisce di predisporre una tabella riepilogativa con gli elementi che risultano essere valutati quali criteri quantitativi (paragrafo 18.1.2).

2. Offerta temporale:

Il termine massimo per la completa esecuzione del primo contratto attuativo è fissato in 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione, ovvero dalla diversa data indicata dall'Amministrazione. Il concorrente dovrà indicare il termine complessivo offerto, espresso in giorni naturali e consecutivi per la completa esecuzione del primo contratto attuativo, comprensiva di consegna, scarico, movimentazione, montaggio,

installazione, eventuale ancoraggio, messa in sicurezza, messa in uso e consegna della documentazione richiesta.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo di offerta economica fornito dalla stazione appaltante (Allegato c), il **ribasso percentuale unico** sull'importo posto a base di gara, coincidente con il valore massimo stimato dell'accordo quadro, pari a Euro **209.836,07=**, oltre I.V.A.

Il ribasso dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali e si applicherà all'intero accordo quadro, nonché ai contratti attuativi o ordinativi di fornitura emessi in sua esecuzione.

L'operatore economico dovrà allegare all'offerta economica un prospetto analitico dei beni offerti, recante l'indicazione dei relativi prezzi unitari al netto dell'I.V.A.

Il prospetto analitico costituisce parte integrante dell'offerta economica e dell'accordo quadro. I prezzi unitari ivi indicati dovranno essere coerenti con il ribasso percentuale unico offerto e con l'importo complessivo risultante dall'offerta economica, e saranno vincolanti per l'aggiudicatario ai fini dell'esecuzione dell'intero accordo quadro e della determinazione del corrispettivo dei contratti attuativi o ordinativi di fornitura, nei limiti del valore massimo dell'accordo quadro e per quanto compatibili con le forniture di volta in volta richieste.

Il ribasso offerto e i prezzi unitari indicati nel prospetto analitico non potranno in alcun caso comportare la riduzione quantitativa o qualitativa della fornitura, né il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, prestazionali, ambientali, di sicurezza, funzionali e pedagogiche minime previste dal Capitolato e dalla documentazione di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La valutazione delle offerte avverrà sulla base dei seguenti elementi:

Elemento di valutazione	Punteggio massimo
A. Offerta tecnica – criterio discrezionale	45 punti
B. Offerta tecnica – criterio quantitativo/tabellare	40 punti
C. Offerta tempo	10 punti
D. Offerta economica	5 punti
Totale	100 punti

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica, che in quella economica, si richiederà ai concorrenti di presentare un'offerta migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore.

Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa. L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorressero i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare, motivatamente, l'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

18.1.1. CRITERIO DISCREZIONALE (massimo 45 punti)

La Commissione giudicatrice valuterà la qualità complessiva della proposta tecnica, la coerenza con le finalità educative dell'intervento e l'idoneità delle soluzioni offerte alla realizzazione di ambienti innovativi, inclusivi, flessibili, sicuri e multisensoriali destinati alla fascia di età 3-6 anni.

La documentazione valutabile, i relativi limiti dimensionali e le modalità di presentazione sono indicati nell'Allegato f) - Tabella criteri valutazione. Eventuali render, immagini o tavole illustrative sono ammessi solo se utili alla comprensione della proposta e non saranno valutati per la qualità grafica in sé.

Non saranno presi in considerazione cataloghi generali, brochure commerciali o documentazione non strettamente riferita alla fornitura offerta.

Il punteggio discrezionale dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI DISCREZIONALI	Punteggio massimo
------------------------------	--------------------------

A.1 Qualità pedagogica, funzionale e distributiva dell'allestimento proposto	20 punti
A.2 Sicurezza, ergonomia, accessibilità, inclusività e fruibilità per la fascia 3-6 anni	15 punti
A.3 Qualità organizzativa delle attività di consegna, montaggio, installazione, messa in sicurezza e assistenza post-vendita	5 punti
A.4 Coerenza estetica, riconfigurabilità, continuità stilistica e qualità percettiva degli ambienti	5 punti
Totale A	45 punti

Per ciascun sub-criterio discrezionale, indicato nell'Allegato f) - Tabella criteri valutazione, la Commissione attribuirà un coefficiente secondo la sottostante tabella. Il punteggio del singolo sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente attribuito per il relativo punteggio massimo.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

CRITERI MOTIVAZIONALI DEI CRITERI DISCREZIONALI

In riferimento al criterio A.1, sarà valutata la capacità della proposta di configurare un allestimento organico e funzionale degli ambienti interni ed esterni, coerente con le finalità pedagogiche dell'intervento e con le diverse attività educative, ludiche, laboratoriali, multisensoriali e di outdoor education previste.

In riferimento al criterio A.2, sarà valutata l'adeguatezza delle soluzioni proposte rispetto alla sicurezza d'uso, all'ergonomia, all'accessibilità e alla fruibilità da parte dei bambini della fascia 3-6 anni, anche con riguardo alla stabilità, robustezza, protezione degli elementi accessibili, facilità di pulizia, inclusività e compatibilità con l'utilizzo quotidiano in ambiente scolastico.

In riferimento al criterio A.3, sarà valutata la qualità dell'organizzazione proposta per le attività di consegna, scarico, movimentazione, montaggio, installazione, eventuale ancoraggio, messa in sicurezza, rimozione degli imballaggi, consegna della documentazione richiesta, verifica finale e assistenza post-vendita, con particolare attenzione alla chiarezza del piano operativo e al coordinamento con l'Amministrazione e con la sede scolastica.

In riferimento al criterio A.4, sarà valutata la coerenza estetica e funzionale dell'allestimento proposto, la continuità stilistica e qualitativa tra le diverse categorie di beni, la riconfigurabilità degli spazi, la riconoscibilità degli ambienti e delle sezioni e la qualità percettiva complessiva della proposta.

La valutazione dei criteri discrezionali sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione richiesta dagli atti di gara e prodotta dal concorrente nei limiti stabiliti dall'Allegato f) e/o dal presente Disciplinare di gara. Non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, parti eccedenti i limiti dimensionali previsti, cataloghi generali, brochure commerciali o documentazione non strettamente riferita ai beni e alla proposta oggetto di valutazione.

18.1.2. CRITERIO QUANTITATIVO/TABELLARE (massimo 40 punti)

I punteggi relativi ai criteri quantitativi/tabellari saranno attribuiti in modo automatico sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotte dal concorrente, secondo gli scaglioni, le soglie, i coefficienti e le modalità indicati nell'Allegato f) - Tabella criteri valutazione. Per i criteri quantitativi espressi mediante coefficiente, il punteggio attribuito sarà determinato moltiplicando il coefficiente previsto per il punteggio massimo del relativo criterio.

Le condizioni e le garanzie migliorative offerte con riferimento ai criteri di cui alla lettera B della tabella sottostante costituiranno obbligazioni contrattuali dell'aggiudicatario e si applicheranno all'intero accordo quadro, nonché a tutti i contratti attuativi o ordinativi di fornitura emessi in sua esecuzione, limitatamente alle categorie di beni cui ciascun criterio si riferisce e ove pertinenti rispetto alle forniture di volta in volta richieste.

CRITERIO QUANTITATIVO/TABELLARE	Punteggio massimo
B.1 Estensione della garanzia oltre il periodo minimo di 5 anni previsto dai Criteri Ambientali Minimi applicabili agli arredi per interni	5 punti
B.2 Estensione della garanzia sugli arredi esterni, attrezzature outdoor e attrezzature ludico-educative oltre il periodo minimo previsto dai Criteri Ambientali Minimi applicabili	5 punti
B.3 Estensione della garanzia sulle forniture tecnologiche e sui monitor digitali oltre il periodo minimo previsto dai Criteri Ambientali Minimi applicabili	5 punti
B.4 Disponibilità dei pezzi di ricambio oltre il minimo di 5 anni	5 punti
B.5 Tempi di intervento in garanzia inferiori al termine massimo previsto	5 punti
B.6 Certificazioni, etichette ecologiche e attestazioni ambientali di prodotto/materiale rilevanti ai fini CAM e DNSH	5 punti
B.7 Palette cromatiche per la riconoscibilità delle sezioni	5 punti

B.8 Formazione e accompagnamento al personale educativo e ausiliario	5 punti
Totale B	40 punti

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TEMPO

La Stazione Appaltante attribuirà un punteggio premiale alla riduzione dei tempi di consegna, montaggio, posa in opera, installazione, eventuale ancoraggio, messa in sicurezza, messa in uso e consegna della documentazione richiesta, con riferimento al primo contratto attuativo.

Il termine massimo per la completa esecuzione del primo contratto attuativo è fissato in **40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione, ovvero dalla diversa data indicata dall'Amministrazione.** Il concorrente dovrà indicare il termine complessivo offerto, espresso in giorni naturali e consecutivi. Non saranno attribuiti punteggi ulteriori per termini inferiori a 20 giorni. Il termine offerto costituirà obbligazione contrattuale dell'aggiudicatario.

Il punteggio relativo all'offerta tempo sarà attribuito in relazione al termine complessivo offerto dal concorrente per la completa esecuzione del primo contratto attuativo, comprensiva di consegna, scarico, movimentazione, montaggio, installazione, eventuale ancoraggio, messa in sicurezza, messa in uso e consegna della documentazione richiesta.

Il termine complessivo dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi e dovrà essere indicato in apposita dichiarazione sottoscritta dal concorrente, secondo le modalità previste dall'Allegato f).

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P_i = 10 \times (T_{max} - T_i) / (T_{max} - T_{min})$$

dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo;

T_i = termine complessivo offerto dal concorrente i -esimo, espresso in giorni naturali e consecutivi;

T_{max} = termine massimo ammesso, pari a 40 giorni naturali e consecutivi;

T_{min} = termine minimo premiabile, pari a 20 giorni naturali e consecutivi;

10 = punteggio massimo attribuibile al criterio.

Ai concorrenti che offriranno un termine pari o inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi sarà attribuito il punteggio massimo pari a 10 punti. Non saranno attribuiti punteggi ulteriori per termini inferiori a 20 giorni.

Ai concorrenti che offriranno un termine pari a 40 giorni naturali e consecutivi sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti.

Offerte recanti un termine superiore a 40 giorni naturali e consecutivi non saranno ammesse, ferma restando la disciplina prevista dagli atti di gara.

Il termine offerto costituirà obbligazione contrattuale essenziale dell'aggiudicatario con riferimento al primo contratto attuativo. Per gli eventuali successivi contratti attuativi o ordinativi di fornitura, i termini di esecuzione saranno stabiliti di volta in volta nel relativo contratto attuativo, ordinativo o

atto equivalente, tenendo conto della tipologia, quantità e complessità delle forniture richieste.

18.3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, coincidente con il valore massimo stimato dell'accordo quadro, pari a € 209.836,07 oltre IVA. Il ribasso dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali e si applicherà all'intero accordo quadro, nonché ai contratti attuativi o ordinativi di fornitura emessi in sua esecuzione.

L'operatore economico dovrà allegare all'offerta economica un prospetto analitico dei beni offerti nell'ambito del primo contratto attuativo, recante l'indicazione dei relativi prezzi unitari al netto dell'IVA, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal presente Disciplinare di gara. Il prospetto analitico costituirà parte integrante dell'offerta economica e dell'accordo quadro. I prezzi unitari ivi indicati dovranno essere coerenti con il ribasso percentuale unico offerto e con l'importo complessivo risultante dall'offerta economica, e saranno vincolanti per l'aggiudicatario ai fini dell'esecuzione dell'intero accordo quadro e della determinazione del corrispettivo dei contratti attuativi o ordinativi di fornitura, nei limiti del valore massimo dell'accordo quadro e per quanto compatibili con le forniture di volta in volta richieste.

Il punteggio economico sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P_i = 5 \times R_i / R_{max}$$

dove: P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo;

R_{max} = maggiore ribasso percentuale offerto tra le offerte ammesse;

5 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

Qualora il maggiore ribasso offerto sia pari a zero, il punteggio economico attribuito a tutti i concorrenti sarà pari a zero.

Il ribasso offerto e i prezzi unitari indicati nel prospetto analitico non potranno in alcun caso comportare la riduzione quantitativa o qualitativa della fornitura, né il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, prestazionali, ambientali, di sicurezza, funzionali e pedagogiche minime previste dal Capitolato, dall'Allegato e) e dalla documentazione di gara.

Il prospetto analitico dei beni offerti costituirà parte integrante dell'offerta economica e dell'accordo quadro. I prezzi unitari ivi indicati costituiranno riferimento vincolante per la determinazione del corrispettivo degli eventuali successivi contratti attuativi o ordinativi di fornitura, nei limiti e secondo le modalità previste dal Capitolato.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3

membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data e l'orario di svolgimento della prima sessione telematica saranno resi noti attraverso la Piattaforma Traspare.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma Traspare ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il responsabile di fase procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il responsabile di fase procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il responsabile di fase rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile di fase redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo e il secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione dell'accordo quadro.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerte.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da

un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo quadro comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di fornitura, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma Traspare a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli

articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Dati del titolare: Il Comune di Beinasco, nell'ambito dell'esercizio funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dei servizi che eroga ai cittadini e alle imprese, tratta dati personali. Così essendo, è tenuto a fornire loro le informazioni che seguono ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR. Il Titolare del trattamento è il Comune di Beinasco, con sede in Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO), sito web <http://www.comune.beinasco.to.it>, PEC protocollo@comune.beinasco.legalmail.it, centralino telefonico n. 01139891. Il suddetto Titolare, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ha designato quale Responsabile Protezione Dati (RPD) la ditta iSimply Learning S.r.l, referente il dott. Enrico CAPIRONE, che può essere contattato inviando una mail a dpo@isimply.it oppure scrivendo a uno dei recapiti dell'Ente sopra evidenziati, precisando nell'oggetto della comunicazione che la stessa è indirizzata al Responsabile Protezione Dati (RPD).

Principi del trattamento: Il trattamento dei dati personali farà applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (limitazione delle finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati). Saranno sempre aggiornati ed esatti e conservati per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del titolare (limitazione della conservazione), dopo di che verranno cancellati. Infine, verranno trattati adottando tutte le

misure di sicurezza adeguate a garantirne l'integrità e non accessibilità da parte di terzi non autorizzati (integrità e riservatezza).

Categorie di dati personali e finalità del trattamento: Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali, previsti dalla legge e dai regolamenti, necessari allo svolgimento da parte del Comune della funzione istituzionale relativa agli **AFFIDAMENTI ESTERNI DI LAVORI/SERVIZI /FORNITURE**. I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Beinasco, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle richieste formulate per l'ottenimento di atti, documenti e/o certificati e, più in generale, per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. I dati personali, che conferisce chi utilizza i servizi del Comune (come nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail), possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi della raccolta come ad esempio l'invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.

Base giuridica del trattamento. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti attributivi delle funzioni di pertinenza del Comune e segnatamente dell'Ufficio Gare e Appalti e il Servizio Economato e Patrimonio. Rispetto al conferimento dei dati personali per evadere le richieste presentate al Comune, esso non ha natura obbligatoria ma è necessario ed indispensabile per il rilascio di quanto richiesto ed anche per eseguire tutti gli adempimenti che sono attribuiti al titolare dalla legge e dai regolamenti.

Modalità di trattamento dei dati: In relazione alle indicate finalità, i dati sono trattati con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne. Le procedure tecnico organizzate e le misure di sicurezza (organizzative, logiche e fisiche) individuate sono adeguate a garantire la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali. Le logiche del trattamento sono strettamente correlate alle finalità più sopra illustrate e i dati personali saranno assoggettabili a trattamenti elettronici e manuali. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità del Comune, anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

Destinatari dei dati: I dati personali conferiti sono trattati dai dipendenti del titolare a ciò specificatamente autorizzati e da soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle che costituiscono oggetto delle funzioni del titolare, con i quali sono stati stipulati specifici contratti di nomina a responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a soggetti terzi, società private ed Enti pubblici, che hanno rapporti con il titolare nell'ambito delle sue funzioni istituzionali. In tal caso detti soggetti saranno designati come responsabili o incaricati del trattamento. Ai responsabili o agli incaricati designati, il Comune di Beinasco impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti (compresa Magistratura e organi di Polizia), in adempimento a obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o per l'accertamento e la persecuzione di reati. Il Comune di Beinasco adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed eccessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.

Luogo di trattamento: I dati sono attualmente trattati e archiviati presso la già menzionata sede del Comune di Beinasco e presso le sedi distaccate. I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede del Comune e presso Casa ATC Servizi ubicata in Corso Dante 14 - Torino. I backup delle banche dati sono eseguiti dalla società Casa ATC Servizi su nastri che sono conservati sempre presso la sede della società Casa ATC Servizi e non in cloud. Il trattamento dei dati è curato da responsabili e incaricati autorizzati. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di svolgere funzioni di pubblico interesse ed eseguire il servizio o la prestazione richiesta, espressa nelle

finalità del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Tempi di conservazione dei dati personali: I suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti normativi applicabili. In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti dalla legge, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati sono conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Trasferimento dei dati personali all'estero: I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati.

Diritti d'accesso: Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extraeuropeo con garanzie adeguate. L'interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali.

Altri diritti: In merito al trattamento dei propri dati personali, l'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Comune di Beinasco si fa presente che l'interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati, specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare e con allegata fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Reclamo ad un'autorità di controllo: Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.

Il Funzionario

Geom. Roger Martina